



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZ.STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 67

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PALESTRA</u> | <u>BATTISTA</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>CALA'</u> | <u>ROSARIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>SACCHI</u> | <u>MAURIZIO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 5972/2015
spedito il 30/07/2015

- avverso la sentenza n. 377/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA
contro:

difeso da:
LARUFFA AVV.FRANCESCO
VIA MARCELLO MALPIGHI N. 4 20135 MILANO

proposto dall'appellante:
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 35 PUBBLICITA' 2011

SEZIONE

N° 67

REG.GENERALE

N° 5972/2015

UDIENZA DEL

16/05/2016 ore 09:00

N°

4663/64/2016

PRONUNCIATA IL:

16 MAG 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 SET 2016

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Enza D'Orta

La quale concessionaria dell'imposta di pubblicita' di Orzinuovi impugna la sentenza nr.377/3/15 della CTP di Brescia depositata il 15/5/2015 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento nr.35 Pubblicita' 2011 di S.C.Johnson Italy Srl

FATTO

La ricorrente ha avuto notificato dall' tale avviso di accertamento perche' aveva realizzato pubblicita' sui carrelli della spesa presso il Centro Commerciale " " nel Comune di Orzinuovi. Su tali carrelli vi erano appostate dei pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti della ricorrente. La Societa' fa presente che i carrelli circolano solo nell'ambito del Supermercato e nell'adiacente area pertinenziale esterna per il carico dei beni acquistati dai clienti. Occorre tener conto che tali carrelli nel periodo di inutilizzo sono incastrati l'uno dentro l'altro con la visione della pubblicita' solo del primo della fila. Il Ministero per tali fattispecie e anche a seguito interpello della stessa contribuente si e' espresso per l'esenzione della pubblicita' sui carrelli in circolazione nell'ambito del supermercato, a nulla rilevando che vi siano altri negozi all'interno della struttura. La Concessionaria costituitasi in giudizio sostiene che i cartelli pubblicitari sono maggiori di 300 cm . La pubblicita' in realta' e' rivolta ad un pubblico che non accede al punto di vendita, ma puo' accedere anche agli altri negozi del centro commerciale e quindi l'imposta e' dovuta..ai sensi dell'art.5 del D.lvo 507/1993. La CTP accoglie il ricorso con condanna alle spese perche la funzione di tali carrelli e' quella di transitare all'interno dei supermercati e nelle sue aree pertinentziali . Lo stesso Ministero con diverse note si e' espresso per la non imponibilita' all'imposta di pubblicita' di tali carrelli Appella la Concessionaria ribadendo che la fattispecie concreta rientra in quella dell'art 5 imposta di pubblicita' tali carrelli circolano tutti i giorni tra gli scaffali del supermercato nei parcheggi e nelle aree antistanti e portano i messaggi pubblicitari all'attenzione sia del singolo usufruttore del carrello che agli altri acquirenti che lo stesso incontra spostandosi nelle aree anzidette , cha magari non si sono neanche dotati del carrello porta spesa ma vengono raggiunti dal messaggio pubblicitario attraverso i cartelli apposti sui carrelli. Chiede la conferma dell'avviso di accertamento nr. 35 per l'anno 2011 con la conseguente riforma totale della sentenza. Si costituisce in giudizio il contribuente e contro deduce sul motivo di appello portando all'esame della fattispecie oltre l'art.5 anche l'art. 17 lettera a) del D.Lgs 507/1993

Si costituisce in giudizio la contribuente che contesta tutte le eccezioni della Concessionaria e chiede la cvonferma della sentenza con vittoria di spese.

MOTIVAZIONE

Il quadro normativo di riferimento della fattispecie concreta sono i seguenti art. del D.Lgs 507/93 (imposta sulla pubblicita') **Art.5 Presupposto dell'imposta.** *1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.*

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la

domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta. 1. *Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;*

Indipendentemente dalla funzione di trasporto di tali carrelli, elemento di base della sentenza di primo grado, e' indubbio che gli stessi durante il loro utilizzo da parte dei cliente del Supermarket trasmettono messaggi pubblicitari in un luogo aperto al pubblico anche fuori dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, corridoi piazzale di posteggio delle autovetture. Pertanto i pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti appostate sui carrelli della spesa rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art.5 e 17 e quindi soggetti all'imposta di pubblicita'.

Considerato il comportamento della contribuente non doloso, perche' ha fatto affidamento a delle prese di posizioni ministeriali, tutte le sanzioni irrogate vengono annullate. E cosi' data la particolarita' della vertenza le spese vengono compensate. La Commissione


P.Q.M.

In riforma alla decisione impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, fermo l'accoglimento in punto sanzioni. Spese compensate.

Brescia l' 16/05/2016

Il Relatore

((Cala' dr Rosario)



Il Presidente

(Palestra dr Battista)

